



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 203 del 16/04/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 186 del 17/04/2026

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO A CARATTERE EDILE
- VIA XX SETTEMBRE 203**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data **31/03/2026** Prot. Gen. n. **20828**, da **AMARA BASSEM**, nato in Tunisia il 23/01/1981 e residente a Forlì (FC) in via Icaro 77, C.F. MRABSM81A23Z352D, in qualità di legale rappresentante della ditta **B.S.A. SRLS**, con sede legale a Forlì (FC) in via Icaro 77, P.IVA 04608120400, relativa all'occupazione di suolo pubblico in **VIA XX SETTEMBRE 203, CERVIA (RA)** per l'occupazione per il posizionamento di recinzione di cantiere edile;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data **16/04/2026 prot. Gen. 24403**;

Visto il programma dei lavori, che prevede la necessità di occupare porzione di carreggiata di VIA XX SETTEMBRE, CERVIA (RA), su carreggiata per una lunghezza di m 6,00 e una profondità di m 2,00 per un totale complessivo di mq 12,00, dalle ore 00:00 del giorno **20/04/2026** alle ore 24:00 del giorno **20/05/2026** per un totale di **31 giorni** naturali e consecutivi, e la necessità di modificare la viabilità di Via XX Settembre, in corrispondenza del civico n.203;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che Via XX SETTEMBRE è in area ricompresa in "ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE". Tale regolamentazione, istituita con ordinanza n. 0018/2012, ai sensi del Codice della strada, mira a "limitare la circolazione di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale" e nel tratto in corrispondenza dell'occupazione richiesta è a senso unico di marcia con direzione ovest-est;

Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Viabilità dalla quale si evince che:

per l'occupazione per il posizionamento di recinzione di cantiere edile, si dovrà occupare porzione di carreggiata per una lunghezza di m 6,00 e una profondità di m 2,00, per un totale complessivo di mq 12,00, di occupazione di suolo pubblico, dalle ore 00:00 del giorno **20/04/2026** alle ore 24:00 del giorno **20/05/2026** per un totale di **31 giorni** naturali e consecutivi;

in corrispondenza dell'occupazione non è possibile consentire la circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli;

il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e

pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

- su **VIA XX SETTEMBRE**, in corrispondenza dei lavori;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

Ritenuto che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Visti:

il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013 e ss.mm.ii.;

l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;

il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";

il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea dalle ore 00:00 del giorno **20/04/2026** alle ore 24:00 del giorno **20/05/2026** per un totale di **31 giorni** naturali e consecutivi:

- su **VIA XX SETTEMBRE**, in corrispondenza dei lavori;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

- che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

- a) Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- b) Che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata dell'occupazione;
- c) Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente alla Ditta autorizzata con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

COMUNICA

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge,

così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale, nelle seguenti forme: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'Ordinanza; Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data, in alternativa al ricorso al TAR.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate